

**LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA****IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164

c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N**C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E**nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21587**, sul ricorso depositato l' 11febbraio u.s. da **G.N.**, generalizzato in atti, elettivamente

domiciliato all'indirizzo digitale dell'Avv. E.B., del Foro di Massa

Carrara (p.e.c. avvemanuelebuttini@cnfpec.it), da cui è

rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. R.V., del Foro di

Massa Carrara, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova,

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in

persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e

rappresentata dall'Avv. A.F. dell'Avvocatura interna;

uditi, all'udienza dell'11 luglio u.s. l'Avv. A.B., in sostituzione

processuale degli Avv.ti B. e V., e l'Avv. A.F., i quali hanno

concordemente chiesto il rinvio del giudizio all'odierna udienza;

udito, all'odierna udienza, l'Avv. F., il quale non si è opposto alla

richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dal ricorrente, subordinandola alla compensazione delle spese processuali;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Sig. N.G. nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone quanto segue.

2.1 Dopo oltre undici anni e otto mesi di servizio (dal 1° agosto 1986 al 31 dicembre 1995), è divenuto titolare di pensione diretta di inabilità, conferita con il sistema misto, con decorrenza dal 19 novembre 2020.

2.2 In data 8 febbraio 2022, ha presentato all'Inps una richiesta di ricalcolo del proprio trattamento pensionistico chiedendo l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1₁₂ L. 8.08.1995, n. 335, per i soggetti appartenenti al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate, quale, appunto la Marina Militare.

A tale richiesta, l'Istituto previdenziale non ha mai dato riscontro.

2.3 Nell'odierno giudizio, pertanto, il ricorrente chiede la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico,

	con il riconoscimento della aliquota del 2,44% per il numero	
	degli anni di anzianità contributiva maturata alla data del 31	
	dicembre 1995, ivi compresi i relativi arretrati, oltre	
	rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.	
	3. L'Istituto previdenziale si è tardivamente	
	costituito in udienza.	
	Nel corso dell'udienza dell'11 luglio u.s. si è costituito in	
	giudizio l'INPS il quale ha rilevato di liquidare correttamente la	
	pensione privilegiata, ivi compresa l'aliquota richiesta, sin dal 15	
	maggio 2024 e di avere già corrisposto i dovuti arretrati nel	
	successivo mese di luglio, allegando la relativa documentazione	
	chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con liquidazione di	
	spese come per legge.	
	Il difensore del ricorrente non si è opposto alla	
	costituzione tardiva del resistente chiedendo un rinvio	
	dell'udienza per esaminare la documentazione appena	
	depositata; pertanto, il giudizio è stato rinviato all'odierna	
	udienza.	
	4. Il 23 ottobre u.s. la difesa del ricorrente, ha	
	chiesto, con memoria finale, di concludere il giudizio con una	
	sentenza declaratoria di cessazione della materia del contendere;	
	All'odierna udienza, l'INPS ha dichiarato di non opporsi	
	alla richiesta del ricorrente, come esposto nella parte in fatto.	
	Ritenuta equa la compensazione delle spese processuali	
	in considerazione della circostanza che l'INPS aveva già	
	3	

provveduto autonomamente a quanto richiesto dal ricorrente;

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere oggetto del presente

giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di

competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati",

come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,

dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati

identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche

(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 24 ottobre 2025

Per il Direttore della Segreteria

Alfredo Ferrari

AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, IN CASO DI

DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI ANCHE INDIRETTI

DEL RICORRENTE, EREDI ED AVENTI CAUSA.

Per il Direttore della Segreteria

Alfredo Ferrari